

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto al pagamento dell'indennizzo, e che può essere esclusivamente:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su uno o più degli immobili individuati ex art. 2659 c.c. e riportati nel Modulo di proposta, e/o loro aventi causa a qualsiasi titolo; e/o
- Il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta, nel contratto definito anche soggetto mutuante;

Assicuratore: Lloyd's Insurance Company S.A.

Assicurazione: la copertura assicurativa operante a favore degli Assicurati; **Broker:**

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

Circostanza: un'azione di riduzione, intrapresa o minacciata, ex Artt. 561 e 563 del c.c.; un'azione di opposizione all'atto di donazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore la polizza in favore dell'Assicurato. Possono essere contraenti: il donante, il donatario;

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore al verificarsi dell'evento descritto nell'oggetto dell'Assicurazione;

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza della Polizza;

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

Polizza: il documento che, unitamente al Modulo di proposta, prova l'assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sinistro: il verificarsi di un'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c.;

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DONAZIONE SICURA
POLIZZA A)
SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE
ed. settembre 2020**

DEFINIZIONI

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore il contratto di assicurazione in favore dell'Assicurato.

Possono essere Contraenti: il donante, il donatario.

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto al pagamento dell'indennizzo, e che può essere esclusivamente:

- a) l'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su uno o più degli immobili individuati ex art. 2659 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta, e/o loro aventi causa a qualsiasi titolo; e/o
- b) il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta, nel contratto definito anche soggetto mutuante.

Broker: Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

Circostanza: un'azione di riduzione, intrapresa o minacciata, ex Artt. 561 e 563 del c.c.; un'azione di opposizione all'atto di donazione.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore al verificarsi dell'evento descritto nell'oggetto dell'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi di un'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c.. **Assicuratore:**

Lloyd's Insurance Company S.A.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Il premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente.

Copia del pagamento deve essere inviata insieme al Modulo di Proposta debitamente sottoscritto.

Art. 3 – Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documento sottoscritto dalle parti.

Art. 5 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – Foro Competente

La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana.

Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Beneficiario e Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Assicuratore e Assicurato/Contraente in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente o, in sua mancanza, l'Assicurato.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Clausola Broker

Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Via E. Calindri 6– 20143 Milano MI è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA

Art. 9 Oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione è prestata per la copertura delle perdite economiche derivanti all'Assicurato/Beneficiario per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di restituzione ex artt. 561 e 563 del codice civile nei confronti dell'Assicurato e/o del suo dante causa e abbiano quindi acquisito un diritto alla restituzione, in natura o in equivalente somma di denaro, di tutto o parte su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Quando si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

1. il beneficiario della copertura prestata dalla Polizza sia un soggetto mutuante, in conseguenza di un finanziamento concesso al donatario con garanzia ipotecaria sul bene di provenienza donativa;
2. si verifica la restituzione dell'immobile, a seguito della riduzione, ai sensi dell'art. 561 C.C., libero da ogni peso o ipoteca di cui il donatario lo ha gravato;
3. non è possibile la sostituzione dell'oggetto dell'ipoteca prestata dal mutuatario con altra idonea garanzia ipotecaria;

la copertura opera solo dietro surroga dell'Assicuratore nella posizione creditoria del soggetto mutuante.

Art. 10 Somma Assicurata

La Somma assicurata è quella indicata nella scheda di polizza.

In ogni caso, la Somma assicurata non può essere superiore al valore del o degli immobili dichiarati nell'atto di donazione o, se diverso, al valore commerciale dichiarato dal Contraente e accettato dalla Società.

Art. 11 Limiti di indennizzo L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Beneficiario per le perdite economiche, pari alla minor somma tra:

- 1) la Somma Assicurata risultante dalla scheda di polizza;
- 2) l'effettivo pregiudizio economico derivante all'Assicurato/Beneficiario per l'accoglimento dell'azione di restituzione ex artt. 561 e/o 563 del codice civile.

Le somme corrisposte a titolo di liquidazione sinistri ai sensi della presente Polizza andranno a ridurre la Somma Assicurata risultante dalla Scheda di Polizza. La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori sinistri coperti dalla presente Polizza.

Art. 12 Inizio e termine dell'Assicurazione L'assicurazione vale per le perdite economiche derivanti dall'accoglimento dell'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c. iniziata successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza e fino alla prescrizione del diritto all'azione di restituzione o, nell'ipotesi in cui sia stata notificata e trascritta opposizione, fino alla decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. Per l'Assicurato/Beneficiario che sia il soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell'estinzione del mutuo garantito da uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Art. 13 Rivalutazione della Somma Assicurata

Per tutta la durata della polizza e purché non si sia verificato uno degli eventi di cui al successivo art. 16, L'Assicurato/Beneficiario può richiedere alla Società, sulla base di una perizia redatta da un tecnico abilitato e previo pagamento di premio aggiuntivo, l'adeguamento della Somma Assicurata al prezzo indicato in un contratto di compravendita stipulando o al valore commerciale del momento o, in alternativa, al valore del mutuo a garanzia del quale si intende concedere uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Art. 14 Trasferibilità della polizza Per tutta la durata della polizza, è data facoltà al Contraente di trasferire la titolarità contrattuale all'Assicurato/Beneficiario. L'Assicuratore si impegna a darne atto con emissione di un'appendice di variazione previo pagamento di diritti nella misura di EUR.150,00

Art. 15 Esclusioni

La garanzia non è operante per sinistri derivanti da atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta da parte del donante e/o del donatario.

Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato/Beneficiario che sia un soggetto mutuante (banca, istituto di credito o istituzione finanziaria).

Art. 16 Denuncia e gestione del sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato e/o l'Assicurato/Beneficiario devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza. Detta comunicazione deve contenere:

- la copia di quanto ricevuto in relazione al Sinistro o Circostanza;
- il nome e il domicilio del richiedente;
- eventuale quantificazione della somma richiesta.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile ma entro 30 giorni dalla loro ricezione le nuove notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro ricevuti e/o in suo possesso.

L'Assicurato deve infine, a richiesta dell'Assicuratore, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata all'Assicuratore.

All'Assicurato/Beneficiario che sia un soggetto mutuante (una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria) non sarà opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, salvo il fatto che il Contraente sia l'Assicurato/Beneficiario stesso, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, fatta salva la sola ipotesi in cui, avendo lo stesso Assicurato/Beneficiario ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563, 4° comma c.c., non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

Qualora il sinistro sia coperto ai sensi di polizza, l'Assicuratore, con obbligo del soggetto assicurato di optare per la soddisfazione del legittimario leso con una somma di denaro, può decidere in via transattiva di interrompere la richiesta di restituzione del bene immobile donato, ex articolo 563 del codice civile, e di procedere, nell'interesse del beneficiario, al pagamento dell'indennizzo a favore del legittimario che ne ha diritto, così come previsto dal terzo comma del citato articolo 563 del codice civile, ciò senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta.

In alternativa l'Assicuratore può decidere di attendere l'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone legittimamente la restituzione dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta. In tal caso l'Assicuratore, entro i successivi trenta giorni, metterà a disposizione del legittimario avente diritto e nell'interesse di qualunque beneficiario, la somma necessaria per evitare l'obbligo della restituzione del bene così come consentito dal terzo comma dell'articolo 563 del codice civile, fermo restando il limite della Somma Assicurata come definita all'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 17 Diritto di rivalsa

L'Assicuratore rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del donatario o dei suoi eredi, salvo che il Sinistro non sia derivato da un atto di natura dolosa, intenzionale o fraudolenta da parte dello stesso donatario o suoi eredi. E' fatta salva la surroga nelle ragioni creditorie del soggetto mutuante per l'ipotesi di cui al capoverso dell'Art. 9.

Art. 18 Validità territoriale

La presente polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di Proposta e ubicati in Italia.

IL CONTRAENTE**DATA**

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che precedono:

- Art. 3 – Altre assicurazioni
- Art. 12 – Inizio e termine dell'Assicurazione
- Art. 15 – Esclusioni
- Art. 16 – Denuncia e gestione del sinistro
- Art. 17 – Diritto di rivalsa

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore è indicata nel presente contratto.

Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

IL CONTRAENTE

DATA
